



Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

Bologna, Via Triumvirato, 84

Capitale Sociale Euro 90.314.162,00 Codice Fiscale e Partita IVA 03145140376

[www.bologna-airport.it](http://www.bologna-airport.it)

#### **PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottata da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (la "Società") al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (il "Gruppo"),**

adottata dal Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.  
in data 28 giugno 2021.

## PREMESSA

Il presente documento (la "**Procedura**") ha lo scopo di individuare la procedura da seguire e i principi ai quali attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (la "**Società**"), direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (il "**Gruppo**"). Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si rinvia al regolamento della Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato e integrato con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il "**Regolamento per Operazioni con Parti Correlate**") che costituisce parte integrante della Procedura.

Sono definiti parti correlate i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 ("**Parte Correlata**") e di seguito richiamati:

### Parti Correlate

Una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
  - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
  - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
  - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
  - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
  - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
  - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

### Dirigenti con responsabilità strategiche

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa (IAS 24, paragrafo 9). La Consob, nelle Definizioni funzionali, non inserisce esplicitamente i componenti degli organi di controllo tra i dirigenti con

responsabilità strategiche ma fornisce un'indicazione in sede di Comunicazione nella quale ha indicato che rientrano in tale categoria i componenti "effettivi" degli organi di controllo, in linea con quanto già affermato dalla stessa Consob in occasione di un documento di esito di una consultazione.

### Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente (IAS 24, paragrafo 9).

### Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica (IAS 24, paragrafo 10).

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate, la Procedura non si applica a soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate ai sensi del presente articolo.

### Operazioni con Parte Correlate

Per Operazione con Parte Correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche (salvo quanto diversamente previsto dalla presente Procedura).

Ai fini dell'individuazione delle Operazioni con Parte Correlata ai sensi della Procedura, gli organi coinvolti nell'esame ed approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sulla osservanza della Procedura, ciascuno per quanto di propria competenza, dovranno porre l'attenzione verso la sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

Il presente documento, inoltre, definisce i principi di comportamento e di controllo che si applicano nello svolgimento di tali attività, anche al fine di prevenire la commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 e dei reati rilevanti ai sensi della Policy Anticorruzione<sup>1</sup>, in linea con quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

## **2. DEFINIZIONI**

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui attribuito.

- (1) **"Amministratori Indipendenti"**: gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance approvato dal comitato per la

---

<sup>1</sup> La Società ha adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 Ottobre 2014 il suo Piano di Prevenzione della Corruzione (successivamente integrato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ridefinito Policy Anticorruzione), in cui sono descritte tutte le misure di prevenzioni implementate da AdB per la lotta alla "corruzione" (lato attivo e passivo) intesa nella sua accezione più ampia e comprensiva delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un dipendente e/o collaboratore del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

*corporate governance* di Borsa Italiana e adottato dalla Società;

- (2) **"Amministratori Non Correlati"**: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.
- (3) **"Comitato Parti Correlate"** o **"Comitato"**: il comitato parti correlate della Società. Le funzioni attribuite al Comitato ai sensi della presente Procedura possono essere svolte dal Comitato Controllo e Rischi della Società, come definito dal Codice di Corporate Governance, sempreché quest'ultimo presenti i requisiti di composizione previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. In tal caso, il funzionamento del Comitato sarà disciplinato dal regolamento del Comitato Controllo e Rischi della Società, fermo restando quanto specificamente previsto dalla presente Procedura;
- (4) **"Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato"**: le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio (incluse le operazioni precedute dall'esperienza di procedure concorrenziali), ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società o il Gruppo sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- (5) **"Operazioni Ordinarie"**: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e del Gruppo;
- (6) **"Sindaci Correlati"**: i Sindaci che rappresentino la controparte di una determinata operazione o una sua Parte Correlata;
- (7) **"Soci Non Correlati"** i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti che siano Parte Correlata sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;
- (8) **"Società di Minori Dimensioni"**: società per la quale né l'attivo di stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superano Euro 500 milioni;
- (9) **"Regolamento Emittenti"**: il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;
- (10) **"Direttore Affari Legali e Societari"**: il Direttore Affari Legali, Societari e Approvvigionamenti della Società;
- (11) **"TUF"**: il decreto legislativo n. 58 del febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato.

### 3. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

#### 3.1 Indici di rilevanza

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate, e di quanto previsto dall'Allegato 3 di tale Regolamento, sono considerate operazioni di maggiore rilevanza (le **"Operazioni di Maggiore Rilevanza"**) le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) *indice di rilevanza del controvalore*, inteso come (i) il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società, ovvero, se maggiore, (ii) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione); il controvalore dell'operazione è determinato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate;
- (b) *indice di rilevanza dell'attivo*, inteso come il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione; il totale dell'attivo dell'entità

oggetto dell'operazione è determinato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate;

- (c) *indice di rilevanza delle passività*, inteso come il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

### **3.2 Maggiore Rilevanza derivante da cumulo**

Nel caso di più operazioni tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse (i) nel corso del medesimo esercizio e (ii) con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, al fine di valutare se tali operazioni, cumulativamente considerate, diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza ai sensi del presente articolo 3:

- dovrà essere determinata la rilevanza della singola operazione sulla base di ciascuno degli indici menzionati;
- i risultati relativi a ciascun indice dovranno poi essere sommati tra di loro al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie previste.

### **3.3 Modalità alternative di calcolo degli indici**

Qualora un'Operazione con Parte Correlata o più operazioni tra loro cumulate ai sensi del precedente paragrafo 3.2 diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, ma tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto, la Società potrà presentare apposita istanza a Consob al fine di richiedere modalità alternative da seguire nel calcolo degli indici di cui al paragrafo 3.1. A tal fine, la Società dovrà comunicare a Consob - prima della conclusione delle trattative - le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze su cui si basa la richiesta.

## **4. OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO**

Sono considerate operazioni di importo esiguo le Operazioni con Parti Correlate il cui valore non superi Euro 250.000, nel caso in cui la Parte Correlata sia una persona giuridica ed Euro 25.000 nel caso in cui la Parte Correlata sia una persona fisica (le "**Operazioni di Importo Esiguo**").

## **5. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

Sono considerate operazioni di minore rilevanza (le "**Operazioni di Minore Rilevanza**") le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

## **6. AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 6.1 La Procedura non si applica alle deliberazioni assembleari:
- (a) di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
  - (b) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
  - (c) di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.
- 6.2 La Procedura non si applica, altresì, alle operazioni deliberate dalle Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
- (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile,

- (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- (c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

6.3 La Procedura non si applica inoltre alle operazioni di Importo Esiguo.

6.4 Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 11.2.5 della Procedura in tema di informativa finanziaria, ove applicabile, sono inoltre escluse dall'applicazione delle disposizioni della Procedura:

- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente paragrafo 6.1 in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
  - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
  - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione della Società, costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base dei criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato.

Qualora si tratti di Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato che sarebbero state soggette agli obblighi di pubblicazione del Documento Informativo in quanto Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, la Società deve:

- (i) comunicare alla Consob e al Comitato, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente (ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, entro 7 giorni dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile), la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione dagli obblighi di pubblicazione del documento informativo di cui all'art. 5 del **Regolamento per Operazioni con Parti Correlate**, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia una Operazione Ordinaria, fornendo oggettivi elementi di confronto;
- (ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 11.2.5 della Procedura in tema di informativa finanziaria, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di istruzioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- le operazioni compiute con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. La valutazione sulla significatività degli interessi verrà effettuata dalla Società di volta in volta, sulla base di eventuali rapporti patrimoniali e/o partecipativi tra le società controllate o collegate e le altre Parti Correlate della Società; non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione, tra la Società e le società controllate o collegate, di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche.

## **7. PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

- 7.1 La rilevazione della Parte Correlata viene effettuata attraverso un'autocertificazione, mediante la quale il soggetto destinatario della richiesta di informazioni inviata da parte della Società dichiara sotto la propria responsabilità di essere o non essere una Parte Correlata della Società.
- 7.2 Qualsiasi variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmessi sarà tempestivamente comunicata per iscritto al Direttore Affari Legali e Societari dai predetti soggetti entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.
- 7.3 Sarà cura del Direttore Affari Legali e Societari costituire e mantenere aggiornato, con cadenza almeno semestrale, un apposito registro, nel quale sono indicate le seguenti informazioni: (i) nome e cognome/ragione sociale/denominazione della Parte Correlata; (ii) natura del rapporto di correlazione; e (iii) periodo di correlazione. Il registro è reso disponibile per l'accesso a tutte le funzioni interessate della Società e delle sue controllate e/o collegate.
- 7.4 Il Comitato Parti Correlate provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti controversa in base alla relativa definizione; a tal fine, le funzioni interessate della Società e delle sue controllate e/o collegate collaboreranno fornendo le informazioni di volta in volta richieste dal Comitato Parti Correlate.
- 7.5 Nei casi in cui la Società, per mezzo del Direttore Affari Legali e Societari, debba predisporre e pubblicare un documento informativo redatto in conformità al TUF o/e al Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione della Società trasmetterà tempestivamente al responsabile di suddetta funzione societaria tutte le informazioni e/o i documenti necessari affinché vengano rispettati gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore.
- 7.6 Ciascun Amministratore e Sindaco della Società e delle società del Gruppo è tenuto a dare conferma, mediante sottoscrizione del modulo riportato nell'Allegato A e relativa consegna dello stesso al Direttore Affari Legali e Societari, di aver preso atto delle disposizioni contenute nel presente documento e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla relativa osservanza.

## **8. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER SOGLIE DI RILEVANZA**

- 8.1 Prima del compimento di ogni operazione di trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, la funzione responsabile di suddetta operazione ha la responsabilità di valutare sulla base delle informazioni disponibili se la controparte è una Parte Correlata e, in caso positivo, comunicare senza indugio al Direttore Affari Legali e Societari tutte le informazioni relative all'operazione quali, a titolo esemplificativo, il nome della controparte, la descrizione dell'operazione e le condizioni della stessa.
- 8.2 Il Direttore Affari Legali e Societari accerta se l'operazione è un'Operazione con Parti Correlate, se essa rientra in uno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento Emittenti, se l'operazione è in attuazione di una delibera-quadro e se si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure Operazione di Minore Rilevanza.
- 8.3 Il Direttore Affari Legali e Societari dispone inoltre istruzioni operative interne volte ad assicurare sia la rilevazione preventiva di tutte le Operazione con Parti Correlate, sia un efficiente flusso di informazioni inerente le suddette Operazioni con Parti Correlate al Comitato Parti Correlate.
- 8.4 Il Direttore Affari Legali e Societari svolge un doppio ruolo: (i) un ruolo di coordinamento tra il Comitato Parti Correlate, chiamato ad esprimere un motivato parere sull'operazione, e il Consiglio di Amministrazione; e (ii) un ruolo di supporto al Consiglio di Amministrazione per la corretta rilevazione, identificazione e gestione procedurale delle Operazioni con Parti Correlate.

## **9. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

La Società si qualifica come Società di Minori Dimensioni ai sensi del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate. In ragione di ciò, la procedura di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate (che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano da questa essere autorizzate) sarà la medesima sia per le

Operazioni di Maggiore Rilevanza che per le Operazioni di Minore Rilevanza. Qualora il Consiglio di Amministrazione dovesse rilevare la perdita da parte della Società della qualifica di Società di Minori Dimensioni, lo stesso provvederà tempestivamente a modificare la presente Procedura e ad implementare una specifica procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per Operazioni con Parti Correlate.

## **9.1 Comitato**

Ai fini della procedura di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate, è previsto l'intervento del Comitato Parti Correlate secondo quanto specificato nei paragrafi che seguono. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi membri.

Qualora uno degli Amministratori componenti il Comitato sia Correlato in merito ad una specifica Operazione con Parte Correlata, le funzioni del Comitato verranno attribuite ai restanti Amministratori non Correlati (purché siano almeno due), i quali dovranno in tal caso deliberare all'unanimità.

In caso di stallo decisionale, ovvero nell'ipotesi in cui non vi siano almeno due Amministratori facenti parte del Comitato non Correlati in relazione alla specifica operazione con Parte Correlata, sarà chiamato a pronunciarsi il Collegio Sindacale, che dovrà valutare l'operazione senza il coinvolgimento di eventuali Sindaci Correlati.

Ogni riferimento nella presente Procedura al Comitato Controllo Parti Correlate dovrà essere automaticamente riferito al Collegio Sindacale, ove applicabile in base alle disposizioni che precedono.

## **9.2 Procedura di approvazione**

### *9.2.1 Fase deliberativa*

Gli organi delegati e/o i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dovranno predisporre una relazione da trasmettere al Comitato Parti Correlate e all'organo competente a deliberare sull'operazione - tempestivamente e comunque in tempo utile per il rilascio del parere sull'operazione da parte del Comitato Parti Correlate e per un esame da parte dell'organo competente a deliberare - che contenga le seguenti informazioni: (i) le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); (ii) le motivazioni economiche dell'operazione; (iii) una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione; e (iv) le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato, la relazione dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro circa la natura dell'operazione stessa.

Le Operazioni con Parti Correlate sono approvate dall'organo competente, previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione stessa, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

Ove applicabile, i verbali delle relative deliberazioni di approvazione dovranno recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, la Società potrà comunque procedere con l'operazione. In tal caso, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente (i) l'indicazione della controparte, (ii) dell'oggetto, (iii) del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento, nonché (iv) delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate. Il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui al presente articolo, ovvero sul sito Internet della Società.



### 9.2.2 Esperti indipendenti

Ai fini delle attività di cui al precedente paragrafo, il Comitato Parti Correlate potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nell'Allegato 4 del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate. In tal caso, i compensi per i servizi resi da parte degli esperti indipendenti non potranno superare Euro 20.000.

### 9.2.3 Informativa post approvazione

Gli organi delegati hanno l'onere di fornire una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

## 9.3 Procedura per le operazioni urgenti non di competenza dell'assemblea

Qualora lo Statuto della Società lo consenta espressamente, e fermo comunque restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della Procedura in tema di informativa al pubblico, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, che non sono di competenza dell'assemblea e che non devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse, in caso di urgenza, ferma la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9.2, a condizione che:

- (a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- (b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- (c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo;
- (e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

## 9.4 Procedura per le operazioni di competenza assembleare

Qualora l'Operazione con Parte Correlata sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata ai sensi dello Statuto, per la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea troveranno applicazione le medesime regole di cui all'articolo 9.2 che precede.

Tuttavia, qualora l'Operazione con Parte Correlata sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza e il Comitato abbia espresso parere negativo in relazione alla proposta di deliberazione, l'assemblea non potrà approvare l'Operazione.

## 9.5 Procedura per le operazioni urgenti di competenza dell'assemblea

Fermo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della Procedura in tema di informativa al pubblico, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, la Società potrà concludere Operazioni con Parti Correlate in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 9.4, a condizione che:

- (a) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

(b) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera a) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo.

Qualora le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi della lettera a) siano negative, l'assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati che partecipano all'assemblea (purché i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentano, al momento della votazione, almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società).

Qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea non rappresentano la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'autorizzazione dell'operazione, il raggiungimento in assemblea delle maggioranze di legge.

Qualora le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi della lettera a) siano positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

## **9.6 Procedura per le operazioni delle società controllate**

In caso di Operazioni con Parti Correlate poste in essere da società controllate, la competenza a deliberare in merito all'operazione è riservata ai rispettivi organi competenti della società controllata.

Troveranno inoltre applicazione le previsioni di cui ai precedenti paragrafi 9.2 e 9.4, in merito al coinvolgimento del Comitato Parti Correlate nonché alle conseguenze derivanti dal rilascio di un parere negativo di tale Comitato.

A tal fine le società controllate dovranno inviare tempestivamente al Direttore Affari Legali e Societari tutte le informazioni e la documentazione necessaria. Resta comunque fermo quanto previsto all'art. 11.

## **10. DELIBERE QUADRO**

Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.

In tale ipotesi alla delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 9.2 che precede.

Le delibere-quadro non potranno avere efficacia superiore a un anno, dovranno essere riferite ad operazioni sufficientemente determinate, e dovranno riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, unitamente alla motivazione circa le condizioni previste.

Gli organi delegati forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione circa l'attuazione delle delibere-quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi le soglie di rilevanza individuate ai sensi dell'articolo 3 che precede, la Società dovrà pubblicare un apposito Documento Informativo ai sensi dell'articolo 11 della presente Procedura.

Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un Documento Informativo già pubblicato non sono computate ai fini del cumulo di cui al successivo articolo 11.2.1.

## **11. INFORMATIVA AL PUBBLICO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### **11.1 Comunicati *price sensitive***

Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo

17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- (i) la descrizione dell'operazione;
- (ii) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (iii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (iv) l'indicazione circa il superamento o meno delle soglie di rilevanza di cui al precedente articolo 3 che precede e circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- (v) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione, ed in particolare se la Società sia avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 6;
- (vi) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato o degli Amministratori Indipendenti.

Qualora l'Operazione con Parte Correlata non comporti l'obbligo di predisporre un documento informativo ai sensi del successivo Paragrafo 11.2 (sia in quanto Operazione di Minore Rilevanza sia in quanto operazione esclusa dalla Procedura ai sensi dell'articolo 6), in aggiunta agli elementi sopra menzionati, il comunicato dovrà inoltre essere integrato con:

- le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.);
- le motivazioni economiche dell'operazione;
- una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili;
- l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tal caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

## **11.2 Documento informativo**

Oltre a quanto previsto dal paragrafo precedente, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza la Società deve predisporre un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate (il "**Documento Informativo**").

Gli eventuali pareri del Comitato Parti Correlate e/o degli esperti indipendenti dovranno essere allegati al Documento Informativo ovvero messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, nei termini previsti dai successivi paragrafi. Con riferimento ad eventuali pareri di esperti indipendenti, purché la scelta venga motivata, è possibile pubblicare solo gli elementi essenziali di tali pareri, come individuati nell'Allegato 4 del Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Documento Informativo e gli eventuali pareri del Comitato Parti Correlate e/o degli esperti indipendenti devono essere trasmessi a Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico.

### *11.2.1 Cumulo di operazioni*

La Società predisporre il Documento Informativo anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, concluda con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, operazioni tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, qualora tali operazioni, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi del precedente articolo. Ai fini del cumulo, non si considerano le operazioni escluse ai sensi dell'articolo 6. Le operazioni cumulate che sono state oggetto di informativa nel Documento

Informativo non dovranno più essere considerate, sebbene l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti sono nuovamente superati su base cumulativa.

#### *11.2.2 Operazioni realizzate da società controllate*

Anche le operazioni realizzate dalle società controllate comportano l'obbligo di predisporre il Documento Informativo, qualora siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Le medesime vanno inoltre computate nel calcolo del cumulo di cui al precedente paragrafo.

Gli organi competenti all'interno delle società controllate per l'approvazione dell'operazione dovranno immediatamente comunicare al Responsabile Affari Legali della Società la notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza, nonché fornire alla stessa tutte le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del Documento Informativo.

#### *11.2.3 Termini di pubblicazione del Documento Informativo*

Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dalla data di approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia sottoscritto in base alla disciplina applicabile.

Nei casi in cui l'operazione rientri nella competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora, dopo la pubblicazione del Documento Informativo e prima dell'assemblea sia necessario aggiornare il Documento Informativo già pubblicato, la Società metterà a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento stesso, entro il ventunesimogiorno prima dell'assemblea. La Società potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni ai sensi dell'articolo 11.2.1 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla data di approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Il Documento Informativo contiene in tal caso le informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora le operazioni che determinano, su base cumulata, il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da una società controllata) e, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

#### *11.2.4 Documento informativo per Operazione con Parte Correlata e documento informativo ai sensi degli articoli 70, comma 4, e 71 del Regolamento Emittenti*

Qualora un'Operazione di Maggiore Rilevanza, oltre a rappresentare un'Operazione con Parte Correlata, sia anche un'operazione significativa di fusione, scissione, aumento di capitale con conferimento di beni in natura, acquisizione o cessione, e la Società sia pertanto obbligata a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, potrà essere pubblicato un unico documento informativo che contenga sia le informazioni richieste nel caso di Documento informativo per Operazione con Parte Correlata sia le informazioni richieste dai menzionati articoli 70 e 71.

In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

Nel caso in cui, invece, la Società decidesse di pubblicare le informazioni relative alle diverse operazioni in documenti separati, potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

### 11.2.5 Informativa finanziaria

Il Presidente o gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* del TUF.

La Società inoltre, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del TUF, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, fornirà inoltre informazione:

- (a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento (eventualmente anche mediante riferimento a Documenti Informativi già pubblicati, ma segnalando eventuali aggiornamenti significativi);
- (b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che - seppur non qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della presente Procedura - abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società nel periodo di riferimento.

## 12. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Il personale della Società a qualsiasi titolo coinvolto nella gestione delle operazioni con parti correlate è tenuto ad osservare le regole esposte nella presente Procedura, le previsioni di legge in materia nonché le norme comportamentali richiamate dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- predisporre o comunicare nell'informativa periodica dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alle Operazioni con le Parti Correlate, situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- occultare documenti ed informazioni o fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti;
- nell'ambito delle attività relative alla presente Procedura, commettere, anche solo in concorso, un qualsiasi delitto non colposo che possa produrre denaro, beni o altre utilità suscettibili di successiva sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative;
- instaurare e cercare di instaurare relazioni personali di favore, di influenzare impropriamente e di ingerire indebitamente al fine o con l'effetto di condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della Pubblica Amministrazione e/o lo svolgimento di un corretto rapporto;
- di tenere comportamenti diretti a proporre o generare opportunità di impiego o altra forma di collaborazione e/o opportunità commerciali ed ogni altra attività che possa avvantaggiare, a titolo personale, i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio;
- accettare per sé o per altri offerte, dazioni, promesse di denaro o di beni o di altre utilità o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo, anche come forma di doni) per promuovere o favorire indebitamente interessi di terzi nei rapporti con A dB.

## 13. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

È responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività descritte nella presente Procedura di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, con le modalità previste Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente documento.

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla Policy Anticorruzione, è responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività del processo in oggetto di dare comunicazione anche al Comitato Etico e Anticorruzione<sup>2</sup> circa ogni attività illecita o fraudolenta all'interno dell'organizzazione o uso a fini privati delle funzioni attribuite che possa anche solo potenzialmente portare ad un “malfunzionamento” della Società.

I Responsabili delle attività descritte nel presente documento, a vario titolo coinvolti, trasmettono semestralmente all'OdV il flusso informativo periodico, cui ciascuno è tenuto in virtù delle previsioni del Modello e secondo le modalità definite nella procedura PI90 “Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza”, da cui risulti il rispetto delle regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati, la corretta attuazione dei principi di controllo sanciti nel presente documento ed eventuali anomalie o deroghe.

#### **14. DOCUMENTAZIONE ED ARCHIVIAZIONE**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente procedura – sia in formato cartaceo sia in formato elettronico - è archiviata e conservata a cura del Responsabile Affari Legali.

Tale documentazione è messa a disposizione, su richiesta, del Presidente, del Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione e degli Enti di controllo interni ed esterni.

I documenti vengono conservati per un periodo di almeno 10 anni.

#### **15. MODIFICHE**

Qualsiasi modifica e/o integrazione della Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate il quale, ai fini di tale approvazione, agirà solo con i propri Amministratori Indipendenti.

#### **16. APPROVAZIONE**

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società il 28 giugno 2021.

##### **16.1 Entrata in vigore delle norme procedurali**

Le disposizioni della presente Procedura entrano in vigore dal 1 luglio 2021.

---

<sup>2</sup> tramite casella di posta elettronica ([anticorruzione@bologna-airport.it](mailto:anticorruzione@bologna-airport.it)) o piattaforma informatica, quest'ultima volta a tutelare i dipendenti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (cfr. Whistleblowing Policy).

PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  
ALLEGATO A

Schema di comunicazione per il censimento delle Parti Correlate  
PERSONE FISICHE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
cittadinanza \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
documento di identità : \_\_\_\_\_ (da allegare)

nella sua qualità di:

- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione in Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. tale da poter esercitare il controllo sulla medesima;
- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione in Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. tale da poter esercitare il controllo sulla medesima congiuntamente con altri soggetti;
- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione in Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. tale da poter esercitare un'influenza notevole sulla medesima;
- Amministratore di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.;
- Sindaco effettivo di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.;
- Dirigente con responsabilità strategiche di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.;

con la presente, ai fini della normativa in vigore in tema di operazioni con Parti Correlate, così come definite nel "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato e integrato con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il "**Regolamento per Operazioni con Parti Correlate**")

DICHIARA

barrare la voce che interessa

**O che i suoi stretti familiari, inclusi i figli minori, sono**

Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Grado di parentela


O che i seguenti **stretti familiari** (direttamente o indirettamente) controllano / controllano congiuntamente / esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa dei diritti di voto, comunque non inferiore al 20%, delle sotto elencate società/entità:

Nome e Cognome	Società / Entità	CF / P. IVA	Sede	Tipo di controllo (es.: controllo/influenza notevole)	Tipo di partecipazione (Es.: Diretta, indiretta)



O **personalmente** (direttamente o indirettamente), di controllare / controllare congiuntamente / esercitare un'influenza notevole, ovvero detenere comunque una quota significativa dei diritti di voto, comunque non inferiore al 20%, delle sotto elencate società / entità:

Nome e Cognome	Società / Entità	CF / P. IVA	Sede	Tipo controllo (es.: controllo/influenza notevole)	Tipo di partecipazione (Es.: Diretta, indiretta)

**OVVERO DICHIARA:**

(barrare la voce che interessa)

ben conoscendo la definizione di parte correlata di cui al Regolamento per Operazioni con Parti Correlate, nonché la definizione di controllo, di stretti familiari e di influenza notevole:

- di non avere parenti, affini, conviventi o comunque stretti familiari rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto;
- di non esercitare il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero di non detenere una quota significativa di diritti di voto su alcuna società o ente;
- che non sono intervenute variazioni rispetto alla precedente comunicazione del \_\_\_\_\_.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ogni futura variazione alle informazioni qui riportate e comunque confermare annualmente che non sono intervenute variazioni.

#### Trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate alla presente dichiarazione ed attestazione.

In fede.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Informativa relativa al trattamento dei dati personali**  
**ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".**

I dati personali da Lei forniti nello "Schema di comunicazione per il censimento delle Parti Correlate", saranno trattati dal Titolare del trattamento Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., via Triumvirato, 84, 40123, Bologna, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. all'indirizzo e-mail [dpo@bologna-airport.it](mailto:dpo@bologna-airport.it), potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Schema di comunicazione per il censimento delle Parti Correlate PERSONE GIURIDICHE

(Ragione sociale) \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_,  
CF/P.IVA/n. iscrizione al Registro Imprese di (luogo e numero) \_\_\_\_\_ in  
persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
CF/P.IVA \_\_\_\_\_, nella sua qualità di:

Titolare diretto/indiretto di una partecipazione in Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.  
tale da poter esercitare il controllo sulla medesima;

Titolare diretto/indiretto di una partecipazione in Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.  
tale da poter esercitare il controllo sulla medesima congiuntamente con altri soggetti;

Titolare diretto/indiretto di una partecipazione in Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.  
tale da poter esercitare un'influenza notevole sulla medesima;

con la presente, ai fini della normativa in vigore in tema di operazioni con Parti Correlate, così come definite nel "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento per Operazioni con Parti Correlate**")

### DICHIARA

*(barrare la voce che interessa)*

di essere controllata da:

direttamente

indirettamente attraverso le seguenti entità:

Nome e Cognome/ Società/Entità	CF / P. IVA	Sede / Dati anagrafici

di controllare / controllare congiuntamente (direttamente o indirettamente) le seguenti società / entità:

<b>Società/Entità</b>	<b>CF / P. IVA</b>	<b>Sede</b>	<b>Tipo di partecipazione (Es.: Diretta, indiretta)</b>

**che i membri del proprio organo amministrativo sono:**

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Dati anagrafici</b>	<b>CF</b>	<b>Funzione</b>

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Dati anagrafici</b>	<b>CF</b>	<b>Funzione</b>

**che i membri del proprio organo di controllo sono:**

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Dati anagrafici</b>	<b>CF</b>

**che i propri dirigenti con responsabilità strategiche sono:**

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Dati anagrafici</b>	<b>CF</b>	<b>Funzione</b>

**che gli stretti familiari dei membri dei propri organi di amministrazione e di controllo nonché dei propri dirigenti con responsabilità strategiche sono:**

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Dati anagrafici</b>	<b>CF</b>	<b>Soggetto con il quale sussiste la parentela</b>	<b>Grado di parentela</b>

□ che i seguenti membri dei propri organi di amministrazione e controllo, i seguenti dirigenti con responsabilità strategiche e i loro stretti familiari, direttamente o indirettamente, controllano / controllano congiuntamente / esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono una quota significativa dei diritti di voto, comunque non inferiore al 20%, delle sotto elencate società / entità:

Nome e Cognome	Società / Entità	CF / P. IVA	Sede legale	Tipo di controllo (controllo/influenza notevole/quota significativa)	Tipo di partecipazione (Es.: Diretta, indiretta)

**OVVERO DICHIARA:**

*(barrare la voce che interessa)*

ben conoscendo la definizione di parte correlata di cui al Regolamento per Operazioni con Parti Correlate, nonché la definizione di controllo, di stretti familiari e di influenza notevole:

di non esercitare il controllo, il controllo congiunto, una influenza notevole, ovvero di non detenere una quota significativa di diritti di voto su alcuna società o ente;

che non sono intervenute variazioni rispetto alla precedente comunicazione del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ si impegna a comunicare tempestivamente a **Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.** ogni futura variazione alle informazioni qui riportate e comunque confermare annualmente che non sono intervenute variazioni.

\_\_\_\_\_ autorizza **Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.** al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel presente documento, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i., per le finalità connesse all'osservanza della normativa in materia di operazioni con parti correlate.

In fede.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_ Firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_

**Informativa relativa al trattamento dei dati personali**  
**ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".**

I dati personali da Lei forniti nello "Schema di comunicazione per il censimento delle Parti Correlate", saranno trattati dal Titolare del trattamento Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., via Triumvirato, 84, 40123, Bologna, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. all'indirizzo e-mail [dpo@bologna-airport.it](mailto:dpo@bologna-airport.it), potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_ Firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_